



TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione Distaccata di Pieve di Cadore

n. 117/2010 RG Comune di Lozzo di C. c/Cooperativa Caserma Soracrepa

Il Giudice

a scioglimento della riserva si cui a verbale 3/6/2010

osserva

- 1) il ricorso, alla stregua della documentazione depositata, appare ritualmente notificato a norma degli artt. 145 e 140 c.p.c.;
- 2) alla luce della documentazione prodotta appare evidente che la Cooperativa Caserma Soracrepa occupa senza titolo il bene de quo (pacificamente di proprietà del Comune di Lozzo di Cadore), posto che il rapporto (derivato) di sub-locazione già esistente con la fallita S.I.T. s.r.l. è ormai da tempo estinto, ovvero, come risulta dall'accordo transattivo intervenuto fra il Comune di Lozzo di Cadore ed il Fallimento S.I.T., sin dal 28/9/1998 (avendo comunque il Fallimento S.I.T. "in ogni caso e per quanto occorra" dichiarato di recedere a norma dell'art. 80 comma 2 L.F. dal contratto già in essere con il Comune di Lozzo di Cadore: cfr. accordo transattivo 22/9/2008 doc. 14 di parte ricorrente); estinzione peraltro affermata pure dal Tribunale di Belluno con la sentenza n. 732/09 del 30/9/2009, nella quale si legge testualmente "che il rapporto di sublocazione è direttamente dipendente dal rapporto originario intercorrente tra il Comune e la S.I.T., per cui la pacifica estinzione di tale rapporto ha comportato l'estinzione del rapporto derivato di sublocazione" (cfr. sentenza cit., doc. 17 di parte ricorrente); da quanto rilevato emerge chiara la sussistenza del fumus boni iuris.
- 3) il periculum in mora sussiste in sé per l'occupazione senza titolo di bene fruttifero, quale è quello in esame, posto che l'occupazione stessa impedisce al legittimo proprietario di fare uso del bene nel modo che

21/10
117/10
117/10
117/10
117/10

ritenga più opportuno e di conseguire l'utilità ritraibile, non essendo il danno da occupazione, che si perpetua ed aggrava con la protrazione dell'occupazione stessa, del tutto ristorabile in termini meramente monetari. In ogni caso, v'è in concreto necessità di pronti interventi sulla struttura, interventi che non appaiono ormai più procrastinabili e la cui omissione potrebbe comportare ulteriori e gravi danni per la struttura stessa, già in condizione evidente di degrado (non essendo peraltro ammissibile che ad eventuali interventi possa procedere, come da lui preannunciato, l'attuale occupante, privo d'alcun titolo).

Il ricorso deve dunque essere accolto, con condanna della convenuta alle spese.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ordina alla Cooperativa Caserma Soracrepa Soc. Coop. a r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, di rilasciare nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Lozzo di Cadore, e libero da persone e cose, l'immobile denominato "ex caserma di Sora Crepa" sito in territorio del Comune di Lozzo di Cadore, località Pian dei Buoi, ciò entro cinque giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del procedimento che liquida in complessivi € 3.972,72 di cui € 261,23 per spese imponibili, € 196,99 per anticipazioni, € 1.274,00 per diritti, € 1.850,00 per onorari, € 390,50 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CA come per legge.

Pieve di Cadore, 8/6/2010

IL GIUDICE
Raffaele Massaro



Stavilla copia in forma esecutiva per la prima
volta al Cav. Vincenzo Pellegrini + 1 copia
in data 8/10/2010

IL CANCELLIERE
M. P.